



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**

Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni

Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

**Delibera del Direttore Generale n. 335 del 06/03/2018**

**Oggetto:** Rinnovo della Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL UMBRIA 2 e la Residenza Protetta SAN GIOVANNI BOSCO dell'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici, con sede operativa in Monterubiaglio di Castel Viscardo (TR), per la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale a anziani non autosufficienti. Periodo 01/01/2018 - 31/12/2020.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 1900 del Servizio Proponente, DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ORVIETO

*Hash documento formato .pdf (SHA256):*

572b8d21f1f4a4717510ba5702015fb4a761808bc497081078d7d5e8868bc748

*Hash documento formato .p7m (SHA256):*

ce32c836d71b664b38a2829efe2186ca7a01afba2ac1036c1562d7c522f5dbe8

*Firmatari:* Teresa Manuela Urbani, PIETRO MANZI, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

### **DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (\*)

(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
Distretto di Orvieto  
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE  
N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: Rinnovo della Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL UMBRIA 2 e la Residenza Protetta SAN GIOVANNI BOSCO dell'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici, con sede operativa in Monterubiaglio di Castel Viscardo (TR), per la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale a anziani non autosufficienti. Periodo 01/01/2018 – 31/12/2020.

**Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, avente ad oggetto: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*.
- Legge Regionale 3 febbraio 1994, n.5, avente ad oggetto: *“Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti”*.
- Legge Regionale 12 novembre 2012, n.18, avente ad oggetto: *“Ordinamento del servizio sanitario regionale”*.
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, avente ad oggetto: *“Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”*.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, avente ad oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”*.
- Deliberazione del Consiglio Regionale n.298 del 28 aprile 2009, avente ad oggetto: *“Piano Sanitario. Regionale 2009-2011”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale n.391 del 27 marzo 2002, avente ad oggetto: *“Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le Residenze Protette per l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale n.53 del 4 febbraio 2004, avente ad oggetto: *“Criteri per l'applicazione delle disposizioni del PSR relative ai requisiti organizzativi delle RR.PP. per anziani non autosufficienti”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale n.21 del 14 febbraio 2005, avente ad oggetto: *“Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale n.526 del 16 maggio 2012, avente ad oggetto: *“Revisione dei requisiti organizzativi delle Residenze Protette”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale n.184 del 16 febbraio 2009, avente ad oggetto: *“DGR n.391 del 27/03/02 e DGR 53 del 04/02/04: Definizione tariffe regionali di riferimento da*

*applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le Residenze Protette per l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti. Adeguamento tariffe”.*

- Deliberazione della Giunta Regionale n.1708 del 30 novembre 2009. avente ad oggetto: *“L.R. 04/06/2008, n.9: Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative”.*
- Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Umbria n.2, n. 115 del 13 febbraio 2015, avente ad oggetto: *“Prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti – Approvazione dello schema di convenzione con le Residenze Protette”.*

### **Motivazione**

Con la deliberazione n. 115 del 13 febbraio 2015, il Direttore generale ha approvato il testo della convenzione da utilizzare per la disciplina dei rapporti con le Residenze Protette, dando mandato ai Direttori dei Distretti di provvedere alla predisposizione degli atti necessari per la stipula delle stesse con le strutture individuate nell'elenco allegato al medesimo atto, nel quale è stato precisato anche il limite di giornate di assistenza liquidabili da parte dei competenti Distretti.

Con la Delibera del Direttore Generale n. 245 del 19.03.2015 veniva rinnovata la Convenzione tra l'Azienda USL Umbria n.2 e la Residenza Protetta Istituto San Giovanni Bosco di Castel Viscardo (TR), per l'erogazione prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2017;

I rapporti relativi agli inserimenti sino ad oggi effettuati nella Residenza Protetta sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della Struttura e dal conseguente pagamento della quota sanitaria, pari al 50% della tariffa ( € 43,60=);

Al fine di garantire la continuità assistenziale ai cittadini di questa Azienda Sanitaria si ritiene opportuno rinnovare la convenzione in essere con la Residenza Protetta “San Giovanni Bosco” dell'Istituto Suore Serve di Maria Riparatrici, di seguito definita “Istituto SAN GIOVANNI BOSCO”, con sede operativa in Castel Viscardo fraz. Monterubiaglio Via San Giovanni Bosco n.11 e sede legale in Roma Via L.G. Lagrange n.3 , p. IVA 01063901001 rappresentata dal Sig.ra Fattorini Assunta nata a Parrano (TR) il 04.03.1940 residente in Monterubiaglio – fraz. del comune di Castel Viscardo (TR) Via S. Giovanni Bosco, 14 cod.fisc.FTTSTNT40C44G344A in qualità di Rappresentante Legale, di seguito denominata Residenza Protetta,

- Estremi degli atti autorizzativi e di accreditamento : Determinazioni Dirigenziali n 6413 del 22.07.2005 del competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali

Regione Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità la stessa è stata autorizzata all'esercizio di una struttura destinata a residenza protetta per anziani non autosufficienti per n 40 posti letto, ubicata a Castel Viscardo via San Giovanni Bosco n° 11; con successiva Determinazione Dirigenziale n. 10606 del 19.12.2012 la stessa è stata autorizzata all'esercizio della struttura “San Giovanni Bosco” in Castel Viscardo (TR) destinata a Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per ulteriori n.19 posti letto; con Determina Dirigenziale n. 1948 del 28.02.2018 la Residenza Protetta ha ottenuto rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale per l’attività di Residenza Protetta per n. 59 posti letto;

- Valore complessivo del budget attribuito per l’anno 2018 € 588.818,00 corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a n. 13505
- Validità della Convenzione: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

#### **Esito dell’istruttoria**

Premesso quanto sopra si propone:

1. Di approvare la convenzione, allegata al presente atto, sottoscritta con la Residenza Protetta Residenza Protetta “San Giovanni Bosco” dell’Istituto Suore Serve di Maria Riparatrici, sede operativa in Castel Viscardo fraz. Monterubiaglio Via San Giovanni Bosco n.11, per garantire prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti;
2. Di dare atto che il costo complessivo presunto per la durata triennale, pari ad € 1.766.454,00 derivante dal presente atto, è così ripartito:
  - anno 2018 costo annuo presunto € 588.818,00 da imputare per l’importo di € 541.076,00 al conto CO.GE. 3100600210 e per l’importo di € 47.742,00 al conto CO.GE 3100800210;
  - anno 2019 costo annuo presunto € 588.818,00 da imputare per l’importo di € 541.076,00 al conto CO.GE. 3100600210 e per l’importo di € 47.742,00 al conto CO.GE 3100800210;
  - anno 2020 costo annuo presunto € 588.818,00 da imputare per l’importo di € 541.076,00 al conto CO.GE. 3100600210 e per l’importo di € 47.742,00 al conto CO.GE 3100800210;
3. Di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta al controllo regionale;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale.

Il Responsabile del procedimento

Responsabile P.O. Attività Amministrative Distretto Orvieto  
Dott.ssa Rosita Gasparri

Il Direttore del Distretto di Orvieto  
Dr.ssa Teresa Manuela Urbani

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L’AZIENDA  
U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA “ ISTITUTO SAN  
GIOVANNI BOSCO -dell'ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA  
RIPARATRICI - di CASTEL VISCARDO (TR) PER LA EROGAZIONE DI  
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE AD ANZIANI E  
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Il giorno ....., del mese di ....., nell’anno .....,  
presso la sede legale provvisoria dell’Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via  
Bramante 37,

TRA

l’Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale  
e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dott. Imolo Fiaschini nella qualità di  
Direttore Generale, di seguito denominata “Azienda”,

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti denominata “Istituto Suore Serve  
di Maria Riparatrici – Residenza Protetta San Giovanni Bosco” - di seguito definita  
“Istituto SAN GIOVANNI BOSCO”, con sede operativa in Castel Viscardo fraz.  
Monterubiaglio Via San Giovanni Bosco n.11 e sede legale in Roma Via L.G. Lagrange  
n.3 , p. IVA 01063901001 rappresentata dal Sig.ra Fattorini Assunta nata a Parrano (TR)  
il 04.03.1940 residente in Monterubiaglio – fraz. di Castel Viscardo (TR) Via S. Giovanni  
Bosco, 14 cod.fisc.FTTSNT40C44G344A in qualità di Rappresentante Legale, di seguito  
denominata Residenza Protetta,

**PREMESSO CHE**

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell’Azienda globalmente vincolato dall’assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;
- con la Determinazione Dirigenziale n 6413 del 22.07.2005 del competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Regione Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità la stessa è stata autorizzata all'esercizio di una struttura destinata a residenza protetta per anziani non autosufficienti per n 40 posti letto, ubicata a Castel Viscardo via San Giovanni Bosco n° 11; con successiva Determinazione Dirigenziale n. 10606 del 19.12.2012 la stessa è stata autorizzata all'esercizio della struttura “San Giovanni Bosco” in Castel Viscardo (TR) destinata a Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per ulteriori n.19 posti letto; con Determina Dirigenziale n. 1948 del 28.02.2018 la Residenza Protetta ha ottenuto accreditamento istituzionale;
- la Residenza Protetta era titolare di una convenzione con l’Azienda analoga alla presente sino alla data del 31.12.2017;
- la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE**

**Art. 1 - Oggetto.**

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR della Regione Umbria

2009/2011, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 588.818,00= , corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 13.505=.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale anziani con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Residenza Protetta.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Residenza Protetta, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'Azienda.

**Art. 2 – Accesso alla struttura.**

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

**Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.**

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- servizi alberghieri;
- assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un Referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall’Azienda.

***Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.***

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell’Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

***Art. 5 – Personale.***

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l’erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell’elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo

professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

**Art. 6 – *Esterneizzazioni di servizi.***

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa

relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

***Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.***

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all’osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all’oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

***Art. 8 – Documentazione.***

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

**Art. 9 - Copertura assicurativa.**

Al fine di garantire gli ospiti della residenza Protetta da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Residenza Protetta deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

**Art. 10 - Protezione dei dati personali.**

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare la Residenza Protetta è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall'art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

**Art. 11 - Tariffa.**

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60=), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche

l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

**Art. 12 - *Liquidazione competenze.***

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

**Art. 13 - *Fornitura di farmaci e presidi.***

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

**Art. 14 – *Controlli e sanzioni.***

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

**Art. 15 – *Durata della convenzione.***

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2018 fino al 31.12.2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

**Art. 16 – *Oneri fiscali e di registrazione.***

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

**Art. 17 – *Foro competente.***

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dodici pagine dattiloscritte e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Residenza Protetta \_\_\_\_\_

L'Azienda \_\_\_\_\_

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza

Protetta.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell’art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta

---